

**IPOTESI DI ACCORDO per le
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
relativa al quadriennio normativo 2006 - 2009
e al biennio economico 2006 - 2007.**

*Alleanza Befave
F. S. C.*

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE.

1. Ambito di applicazione e durata.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, la presente ipotesi di accordo si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. La presente ipotesi di accordo concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dalla presente ipotesi di accordo, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

*SIAP
UILPS
SINAPPE
F. S. C.
FED CONSOPT
T. SIC*

[Numerous handwritten signatures and initials covering the lower half of the page]

[Handwritten signature]

2. Nuovi stipendi.



1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella.

[Handwritten signatures: P. Veri, etc.]

Qualifiche	Parametro	Incrementi mensili lordi (euro)	Stipendi annui lordi (euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	11,13	23.308,50
Commissario capo e qualifiche equiparate	144,50	10,72	22.453,86
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	10,31	21.599,21
Vice commissario e qualifiche equiparate	133,25	9,88	20.705,72
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	10,31	21.599,21
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	10,05	21.055,35
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	9,86	20.666,87
Ispettore capo e qualifiche equiparate	128,00	9,49	19.889,92
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	9,20	19.268,36
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	8,96	18.763,34
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	9,09	19.035,28
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	120,25	8,92	18.685,65
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	8,62	18.064,09
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	8,33	17.442,53
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	8,42	17.636,77
Assistente capo e qualifiche equiparate	111,50	8,27	17.325,99
Assistente e qualifiche equiparate	108,00	8,01	16.782,12
Agente scelto e qualifiche equiparate	104,50	7,75	16.238,26
Agente e qualifiche equiparate	101,25	7,51	15.733,24

[Vertical handwritten notes on the left margin]

[Vertical handwritten notes on the right margin]

31.07.07

[Handwritten signatures and notes at the bottom]

[Handwritten signature]

3. Effetti dei nuovi stipendi.



[Handwritten signature: Alberto Bellare Tech]

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate nella tabella di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

[Handwritten signature]

[Large area of handwritten signatures and initials, including names like Podo, Vero, and various illegible signatures]

1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifica	Incrementi mensili lordi (euro)	Valori mensili lordi (euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	13,00	812,70
Commissario capo e qualifiche equiparate	12,70	797,60
Commissario e qualifiche equiparate	12,60	790,30
Vice commissario e qualifiche equiparate	12,10	758,30
Ispettore superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate	12,30	772,10
Ispettore capo e qualifiche equiparate	11,80	737,30
Ispettore e qualifiche equiparate	11,40	714,40
Vice ispettore e qualifiche equiparate	11,00	692,00
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	11,30	711,10
Sovrintendente e qualifiche equiparate	10,70	669,20
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate	10,60	665,90
Assistente capo e qualifiche equiparate	9,50	598,90
Assistente e qualifiche equiparate	8,70	545,30
Agente scelto e qualifiche equiparate	8,00	500,30
Agente e qualifiche equiparate	12,90	467,90

[Vertical handwritten notes on the right margin]
Alonso
Kallabbe

[Large handwritten signatures and notes covering the bottom half of the page]
Mabu
Kalli
Ali
Petro
[Other illegible signatures]

[Handwritten signature]



1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) per l'anno 2007:

- 1) Polizia di Stato: euro 10.530.000,00;
- 2) Polizia penitenziaria: euro 4.020.000,00;
- 3) Corpo forestale dello Stato: euro 542.000,00;

b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008:

- 1) Polizia di Stato: euro 20.836.000,00;
- 2) Polizia penitenziaria: euro 7.994.000,00;
- 3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.000.000,00.

2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinarsi nell'anno successivo.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

[Handwritten notes on the right margin:]
Kalle
Munich. Seppora
Tetta

[Large handwritten scribbles and signatures covering the lower half of the page, including:]
SARE
Munich
Kalle
Munich
Tetta
Seppora
Kalle
Munich
Tetta
Seppora
Kalle
Munich
Tetta
Seppora

1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1^a classe, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.

3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a 15 giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale.

5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.

6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

7. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissata in € 6,00 per ogni ora.

8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.

9. L'amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili spese di vitto. L'amministrazione penitenziaria trimestralmente consegna, a richiesta, al personale interessato un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire relative ai servizi di missione svolti.

Handwritten notes on the left margin:
- *Stipendi*
- *DAI*
- *per il personale*
- *in missione*

Handwritten signatures and notes at the top right:
- *Bob*
- *Bob*
- *Bob*

Handwritten notes on the right margin:
- *per il personale*
- *in missione*
- *in*
- *per il personale*
- *in missione*

Large handwritten signature at the bottom center:
- *Restituito*



8. Indennità per servizi esterni

Handwritten signature

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, dall'articolo 11 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 9 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, l'indennità per servizi esterni viene corrisposta in misura unica giornaliera.

2. Al personale che, per esigenze eccezionali dell'Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni, l'indennità di cui al comma 1 compete in misura doppia. Ai fini dell'invarianza della spesa le indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30.

Vertical handwritten note: Almeno bollare. 7.0.70

Handwritten signatures and names:
Walter...
G. P. ITALIA...
Yanni...
Franco...
Robb...
Maddalena...
for...

F.S.A - CNTP
Handwritten signature

Vertical handwritten note: SARE Muss...
Handwritten signature

UICP
Handwritten signature

Handwritten signature

S. V. Apppe
Handwritten signature

Handwritten signatures and initials:
Karl...
P...
M...
G...
M...

Handwritten signatures and initials:
A...
P...
D...
OSAPP...
Z...
G...



9. Premio di disattivazione per artificieri.

1. Il premio di disattivazione di cui all'articolo 1 della legge 29 maggio 1985, n. 294, nell'importo stabilito dall'articolo 9 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359, compete anche al personale specializzato artificiere chiamato dall'autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in caso di ritrovamento di artifici pirotecnici non riconosciuti, per ogni giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza di un reale rischio.

Mosca

Ueltrun...
Pob...
for...
Koll...
Alonso...
Bel...
7074

FSA - CNPP

Giuliano...
G...
G...

UILPS

Al...
T...
T...

T...

g...
g...

S...
S...
S...

S...
S...
S...

L...
L...
L...

R...
R...
R...

S...
S...
S...

L...
L...
L...

a...
a...
a...

osapp...
osapp...
osapp...

S...
S...
S...

L...
L...
L...



Edgiov

1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.

3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permene ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 e dal Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto del Ministro della politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, è collocato in aspettativa con il godimento del trattamento dovuto all'atto dell'inidoneità, sino ad avvenuto trasferimento.

5. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa.

*Prodotto
Amministrativo
L. 11.11.11*

Handwritten signatures and notes:
- *CONGEDI*
- *Podolva*
- *OSAPP*
- *Familiari*
- *Prudenza*
- *Stavilli*
- *Binappe*
- *Trulli*
- *Sciarra*
- *Formica*

31.07.07

FSA - CNAP



De Rosa

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'ideale articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

Antonio Velturino
Robbore

Alfredo Rillo

S. M. M. M.

gli suoi

De Rosa

CONSORZIO ITALIA SICURA

di Annunzio

FSA-CIRAP

P. P. P.

Stavolo

S. M. M. M.

Stavolo

Stavolo

Stavolo

Stavolo



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio del congedo.

3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

[Handwritten signature]
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.

7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.

9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large area of handwritten signatures and initials]



16. Diritto allo studio

F. Galliani

1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonché agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.

F. Galliani

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

Alfredo Bellone

Alfredo Bellone
Ubertini for Cu
Robbioni
Alfredo Bellone

FSA - CRIPP

P. De Luca

S. A. P. Bellone

[Signature]

[Signature]

COMSP-ITALIASIC

[Signatures]

B. Nappa

[Signature]

[Signature]

OSAPP



Redazione

1. Le disposizioni di cui all'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'art. 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di € 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

Michele

Vittorio

Roberto
Alfredo
Alfredo

Leone

FSA - CNPP

F. P. ...

SAR ...

Di ...

...

Sinape

V...

...

...

...

...

OSAP

...

...

CONSOB - ITALIA SICURA
...

Art. 18. *Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione*

Laoni
Forte

1. Al fine di garantire uniformità applicativa alle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.

2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Ambr

Robbore

Velten

for

Ambr
Robbore
Velten

Blissman

FSA - CNPP

[Signature]

SARE

[Signature]

CONSP - ITALIA SICUR
[Signature]

SIVAPP

[Signature]

OSAPP

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Handwritten signature
Alfredo Bellini

Art. 19 Proroga di efficacia di norme.

1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con la presente ipotesi di accordo, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

Art. 20 Decorrenza del provvedimento.

1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce la presente ipotesi di accordo.

Art. 21 Norma programmatica.

1. Le procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, da attivare subordinatamente alle risorse rese disponibili dalla legge finanziaria per l'anno 2008 integreranno, anche con riguardo alla parte normativa, le previsioni contenute nella presente ipotesi di accordo.

Handwritten signatures and names:
SAP
SINAPPE
SAP
GONSAP
ITALIA FIURA
FSA-CHPP
OSAPP
F. Bellini
P. Bellini
A. Bellini
M. Bellini
L. Bellini
S. Bellini
D. Bellini
E. Bellini
G. Bellini
H. Bellini
I. Bellini
K. Bellini
L. Bellini
M. Bellini
N. Bellini
O. Bellini
P. Bellini
Q. Bellini
R. Bellini
S. Bellini
T. Bellini
U. Bellini
V. Bellini
W. Bellini
X. Bellini
Y. Bellini
Z. Bellini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE RIGUARDANTE IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO) AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, MEDIANTE L'ATTIVAZIONE DELLE APPOSITE PROCEDURE PREVISTE DALLO STESSO DECRETO LEGISLATIVO N. 195 DEL 1995.

L'ANNO 2007, IL GIORNO 31 DEL MESE DI LUGLIO, ALLE ORE 17.00 NELLA SEDE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PALAZZO CHIGI, SALA VERDE,

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA COMPOSTA DA:

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Prof. Luigi NICOLAIS | - Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione; |
| - On. Giuliano AMATO | - Ministro dell'interno; |
| - Prof. Tommaso PADOA SCHIOPPA | - Ministro dell'economia e delle finanze. |
| - Sen. Clemente MASTELLA | - Ministro della giustizia; |
| - On. Paolo DE CASTRO | - Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; |

E DALLA DELEGAZIONE SINDACALE COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

DELLA POLIZIA DI STATO:

SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia);
 SAP (Sindacato Autonomo Polizia);
 SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia);
 SILP PER LA CGIL;
 FEDERAZIONE CONFEDERAZIONE CONSAP -ITALIA SICURA (ANIP-USP);
 FSP -Li.Si.Po.-So.di.Po.- Rinnovo Sindacale per l'UGL;
 COISP-UP-FPS (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia);
 UILPS (Unione Italiana Lavoratori Polizia di Stato).

DEL CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA:

SAPPE (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria);
 OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonomo Polizia Penitenziaria);
 CISL -FSP/ Polizia Penitenziaria;
 UIL -PA/ Polizia Penitenziaria;
 SINAPPE (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria);
 CGIL -FP/ Polizia Penitenziaria;
 SIAPPe (Sindacato Italiano Autonomo Polizia Penitenziaria);
 USPP (UGL FNPP-CLPP-LISIAPP);
 FSA CNPP.

DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO:

SAPAF (Sindacato Autonomo Polizia ambientale forestale);
 UGL/Corpo forestale dello Stato;
 CISL -FPS/ Corpo forestale dello Stato;
 UIL -PA/ Corpo forestale dello Stato;
 SAPECOFS-CISAL (Federazione Sindacale Forestale)
 CGIL -FP/ Corpo forestale dello Stato.
 DIRFOR



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO


L'IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE RIGUARDANTE IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO) AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, MEDIANTE L'ATTIVAZIONE DELLE APPOSITE PROCEDURE PREVISTE DALLO STESSO DECRETO LEGISLATIVO N. 195 DEL 1995.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:


MINISTRO PER LE RIFORME E L'INNOVAZIONE
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

;


MINISTRO DELL'INTERNO

;


MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

;

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

;

MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA
POLIZIA DI STATO**

SIULP

Adolfo Cor

SAP

Uelstein

SIAP

Giuseppe Fenu

SILP PER LA CGIL

Luigi Sella

Fed. CONSAP-ITALIA SICURA (ANIP-USP)

Giorgio Montepietri

FSP-Li.Si.Po.-So.di.Po.

Antonio Ratti

COISP-UP-FPS

Giuseppe Ruffini

UILPS

Sebastiano P. Luciani



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL
CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA**

SAPPE

[Handwritten signature]

OSAPP

[Handwritten signature]

CISL -FSP/ Polizia Penitenziaria

[Handwritten signature]

UIL -PA/ Polizia Penitenziaria

[Handwritten signature]

SINAPPE

[Handwritten signature]

CGIL -FP/ Polizia Penitenziaria

Podda/Beschi - Ronetti
[Handwritten signature]

SIAPPe

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

USPP (UGL FNPP-CLPP-LISIAPP)

[Handwritten signature]

FSA -CNPP

[Handwritten signature]

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL
CORPO FORESTALE DELLO STATO**

SAPAF

[Handwritten signature]

UGL / Corpo forestale dello Stato

[Handwritten signature]

CISL -FPS/ Corpo forestale dello Stato

[Handwritten signature]

UIL -PA/ Corpo forestale dello Stato

[Handwritten signature]

SAPECOFS CISAL Federazione sindacale forestale

[Handwritten signature]

CGIL -FP/ Corpo forestale dello Stato

Baldo / Beschi Rosetti
[Handwritten signature]

DIRFOR

[Handwritten signature]